



“Camper Club Colleferro”

Statuto

COSTITUZIONE e SCOPI

ARTICOLO 1

Ai sensi degli artt.36 e ss. C.C., è costituita una Associazione di Camperisti, libera, autonoma e volontaria, formata da persone che praticano il turismo itinerante ed il campeggio, quale forma di impiego del tempo libero e di promozione culturale. L'Associazione ha sede elettiva nel Comune di Colleferro con Sede Legale, pro-tempore, in Via Nobel n° 1 - 00034 Colleferro (Roma). La sede legale, per urgenti motivi, può essere spostata in altro luogo con delibera del Consiglio Direttivo, da ratificare nella successiva Assemblea dei Soci.

Tale Associazione viene costituita secondo i criteri dettati dalla Legge 7 dicembre 2000, n°383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”.

ARTICOLO 2

L' Associazione, di seguito indicata con la denominazione “CAMPER CLUB COLLEFERRO” o con la sigla “ C.C.C. “, è apolitica, apartitica e non ha fini di lucro. Il C.C.C. ripudia qualsiasi forma, palese od occulta, di condizionamento, di dipendenza o di strumentalizzazione che, Enti, Istituzioni, Società, Ditte, privati o quat' altri, possano porre in essere, nei suoi confronti, sul piano: politico, ideologico, operativo, o di qualsiasi altra natura.

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

ARTICOLO 3

Il CAMPER CLUB COLLEFERRO ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del turismo itinerante e di ogni altra attività simile o connessa; a tal fine:

- a) opera verso i pubblici poteri per ottenere un quadro istituzionale atto a favorire la creazione dei servizi pubblici necessari alla libera circolazione e la sosta dei mezzi da campeggio; favorisce la rimozione degli impedimenti che ostacolano questo tipo di attività;
- b) promuove e sviluppa le conoscenze dei suoi associati tramite l' informazione e l' organizzazione di incontri, raduni e viaggi sociali;
- c) promuove la collaborazione con altre organizzazioni aventi finalità e scopi che si identifichino con quelli del presente statuto;
- d) promuove attività e forme di collaborazione con organismi che abbiano come scopo la promozione turistica e la difesa ambientale;
- e) opera per armonizzare le esigenze e le problematiche degli acquirenti di beni e servizi, nel settore del Turismo Itinerante, con quelle dei produttori e fornitori di tali beni e servizi;
- f) opera, nei confronti di mezzi di informazione, al fine di formare nell' opinione pubblica una chiara conoscenza delle attività legate al turismo itinerante;
- g) si attiva, verso Enti Pubblici e privati, per ottenere servizi e forniture in convenzione;

ARTICOLO 4

Per il raggiungimento dei fini sociali, il CAMPER CLUB COLLEFERRO potrà svolgere le seguenti attività:

- a) tenere periodicamente riunioni, aperte anche a terzi invitati, in locali privati o pubblici; se pubblici dovranno essere riservati esclusivamente al C.C.C..
- b) organizzare: incontri e raduni degli associati; organizzare viaggi in Italia ed all'estero;
- c) incoraggiare in tutte le forme consentite, l'attività e la divulgazione del turismo itinerante, anche con l'istituzione di premi e di borse di studio o con lo svolgimento di conferenze e di seminari;
- d) promuovere contatti con il mondo politico ed amministrativo, offrendo il contributo di esperienze maturate dai propri associati, al fine di addivenire ad una completa, efficace e soddisfacente normativa atta a tutelare e regolamentare il turismo itinerante;
- e) creare reciproci contatti con Istituti pubblici o privati operanti nel settore della ricerca e sperimentazione, al fine di controllare e conservare la reale validità, le effettive caratteristiche e le prestazioni dei materiali, degli impianti e delle attrezzature utilizzate nell'espletamento delle attività inerenti il Turismo Itinerante ed il Campeggio;
- f) divulgare nelle opportune forme, in proprio od avvalendosi dall'attività di terzi, il materiale necessario per la circolazione delle idee e delle esperienze, nonché i risultati dell'attività dei suoi stessi associati e dei gruppi di lavoro costituiti tra questi ultimi. Anche creando un apposito sito internet.

ARTICOLO 5

Nel CAMPER CLUB COLLEFERRO è interdetto lo svolgimento di qualsiasi attività vietata dalla legge o comunque incompatibile con le regole del vivere civile.

Il CAMPER CLUB COLLEFERRO ripudia, come contraria ai propri principi, qualsiasi attività, anche se posta in essere singolarmente dai propri associati, che possa comunque causare inconvenienti, pregiudizi o danni di carattere morale, professionale o personale ai propri aderenti o a terzi. Ripudia altresì qualsiasi attività che possa risultare portatrice di danno o pregiudizio ai beni culturali e naturali del proprio o dell'altrui Paese.

A qualsiasi socio, con esclusione del Presidente, è vietato agire o assumere impegni in nome o per conto dell'Associazione, a meno di un preciso "nulla osta" scritto, rilasciato dal Consiglio Direttivo. Gli Associati dichiarano esplicitamente di volersi rigorosamente attenere a quanto sopra, consapevoli del fatto che qualsiasi comportamento contrario sarebbe di nocimento all'Associazione, in quanto in contrasto con le idee che ne hanno determinato la nascita, nonché di ostacolo al raggiungimento degli scopi che essa si prefigge.

ARTICOLO 6

Per il raggiungimento dei propri fini sociali, il CAMPER CLUB COLLEFERRO può collaborare con terzi, tenendo presente quanto stabilito dall'art. 2, purché da tale collaborazione possa derivare:

- ✓ un vantaggio o un beneficio per l'associazione;
- ✓ un'agevolazione nei rapporti con altri operatori, individuali o collettivi, nel campo del Turismo Itinerante;
- ✓ un progresso o un miglioramento normativo e/o tecnico che favorisca lo scopo sociale.

Il C.C.C. può quindi assumere impegni verso terzi per la conduzione e l'organizzazione di convegni, raduni, viaggi, seminari ed altre attività da svolgersi a cura di gruppi di lavoro designati ai sensi del punto 7) dell'articolo 23.

Ai soci che prestino la loro opera per l'attuazione degli impegni di cui al precedente comma, potrà essere riconosciuto un contributo spese determinato, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo.

MEZZI FINANZIARI

ARTICOLO 7

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote annuali di contribuzione a carico dei soci: "tesseramento".

È consentito beneficiare, fermi i principi di cui all'art.2:

- ✓ di contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, di Enti Locali o di Istituzioni Pubbliche;
- ✓ di contributi dell'Unione Europea o di Organismi Internazionali;
- ✓ di proventi pubblicitari derivanti dalle pubblicazioni sociali;
- ✓ di contributi, eredità o donazioni da parte di chicchessia, purché non anonimi;
- ✓ di materiali o quant'altro offerto da sponsor;
- ✓ di quote di partecipazione a raduni, convegni, viaggi e corsi di istruzione, organizzati nell'ambito delle attività sociali;
- ✓ di introiti derivanti da lotterie a premi svolte nell'ambito associativo.
- ✓ di altre entrate compatibili con le finalità sociali.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività previste dallo Statuto dell'Associazione.

SOCI

ARTICOLO 8

Possono aderire al CAMPER CLUB COLLEFFERRO, nei termini e con le modalità indicate nel Regolamento, tutte le singole persone, ed i relativi famigliari, che attivamente ed abitualmente praticano, in qualsiasi forma, il "Turismo Itinerante" o ne siano comunque fautori o appassionati. Il nomadismo permanente, praticato come scelta di vita, non può essere considerato come una forma di "turismo itinerante" e quindi come un requisito per l'ammissione all' Associazione.

L'adesione al CAMPER CLUB COLLEFFERRO è libera e volontaria e non è condizionata da alcun pregiudizio di razza o di religione. Tutti i soci sono comunque tenuti ad uniformarsi ai principi che ispirano l'Associazione ed al rispetto reciproco .

L'adesione al CAMPER CLUB COLLEFFERRO non è consentita :

- a) ad Enti, Partiti, Sindacati, Istituzioni, Società e Ditte;
- b) ad Associazioni o Gruppi già costituiti;
- c) a chi non ha regolare soggiorno in Italia o non vi abbia una fissa dimora;
- d) a coloro che, in passato, siano già stati espulsi da questa Associazione;

ARTICOLO 9

L'adesione al CAMPER CLUB COLLEFFERRO implica l'accettazione e l'osservanza del presente Statuto, del Regolamento dell'Associazione, di cui all'art. 30, e di tutte le direttive emesse in aderenza alle disposizioni statuarie. Ciascun socio si impegna, inoltre, **a partecipare in modo attivo** alla vita associativa, contribuendo alla realizzazione dei fini sociali, con la sua presenza ed anche con idee ed azioni. A tal fine, qualsiasi iniziativa verrà accolta, vagliata e presa in considerazione dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si acquista a seguito di decisione del Consiglio Direttivo, salvo nei casi previsti dai seguenti articoli 11 e 12.

I Soci **non hanno diritto alcuno** sui beni dell'Associazione.

I Soci sono tenuti:

- ⇒ al pagamento delle quote contributive annuali (tesseramento), con eccezione dei Soci di cui alla lettera b) e d) del successivo Articolo 10;

⇒ al pagamento delle eventuali quote di partecipazione, a copertura delle spese sostenute dall'Associazione per l'organizzazione di raduni, convegni o viaggi, limitatamente a quanto dovuto, in tali occasioni, per le attività alle quali si partecipa.

Il Direttivo può stabilire eventuali rimborsi, anche in modo parziale, per le spese sostenute dai soci delegati ad organizzare raduni, convegni o viaggi; ciò in relazione alle disponibilità di cassa.

I soci sono tenuti a comunicare al Direttivo il loro recapito attuale, l'eventuale indirizzo di posta elettronica (e-mail) e le eventuali successive variazioni.

ARTICOLO 10

Con parità di diritti e di doveri, nonché con le sole distinzioni normative previste specificamente nel presente statuto, i soci sono:

a) Fondatori

b) Ad Honorem

c) Ordinari

d) Familiari

L'istituzione, l'aggiornamento e la divulgazione dell'Albo dei Soci sono disciplinati dal Regolamento di cui all'art. 30.

ARTICOLO 11

Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno promosso la costituzione al CAMPER CLUB COLLEFFERRO. L'elenco di tali soci è depositato negli atti dell'associazione e sarà riportato in una targa che verrà esposta nella sede sociale.

ARTICOLO 12

La qualifica di Socio ad Honorem si acquisisce a seguito di nomina, da parte dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

Per la nomina del Socio Onorario occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci che partecipano alla votazione.

I candidati, siano essi già soci o meno, debbono essere annoverati tra le persone più rappresentative che abbiano svolto o svolgano importanti attività riconducibili al turismo itinerante ed abbiano offerto un sostanziale contributo al raggiungimento degli scopi sociali espressi nell'art.3.

La nomina del socio ad honorem diviene esecutiva solo dopo la esplicita accettazione da parte dell'interessato. Il Socio ad Honorem non è obbligato al pagamento delle quote annuali.

Il coniuge del Socio è definito Socio Familiare, ha diritto di parola ma non ha diritto al voto nelle assemblee e non è obbligato al pagamento delle quote annuali (marito/moglie/figli/conviventi stabili in famiglia). Con delega, può rappresentare e sostituire l'altro coniuge, Socio Ordinario, con tutti i diritti, ed accedere anche alle cariche elettive, al posto di quest'ultimo. In tal caso il Socio Familiare diventa Socio Ordinario effettivo, in sostituzione ed al posto del coniuge, che a sua volta diviene Socio Familiare.

ARTICOLO 13

Decadono da soci:

- a) coloro che presentano le dimissioni volontariamente;
- b) coloro che non risultino in possesso dei requisiti previsti per l'appartenenza all'associazione o che, per qualsiasi ragione, perdano tali requisiti;
- c) coloro i quali vengono espulsi per indegnità;
- d) coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti o non si siano fatti rappresentare nell'assemblea annuale ordinaria, per tre adunanze consecutive;
- e) coloro i quali non abbiano rinnovato la tessera annuale, al massimo entro le Festività Pasquali, con conseguente ed immediata esclusione dalla partecipazione alle attività sociali pianificate da tale data in poi.

I motivi di cui al punto b) non trovano applicazione nei confronti dei Soci fondatori; quelli di cui al punto e) non sono applicati per i Soci ad honorem.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 14

Sono organi dell'Associazione:

- a) **L'ASSEMBLEA DEI SOCI;**
- b) **IL CONSIGLIO DIRETTIVO;**
- c) **IL PRESIDENTE;**
- d) **IL VICE IL PRESIDENTE;**
- e) **IL SEGRETARIO;**
- f) **IL TESORIERE.**

Tutte le cariche sono e devono essere assunte ed esercitate a titolo gratuito. Potrà prevedersi una eventuale quota di rimborso delle spese, soltanto previa approvazione del Consiglio Direttivo, disponibilità di cassa permettendo.

CONVOCAZIONI

ARTICOLO 15

L'avviso di convocazione per l'Assemblea dei Soci deve essere comunicato con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza e deve contenere:

- ✓ **il luogo di riunione;**
- ✓ **il giorno;**
- ✓ **l'orario;**
- ✓ **l'ordine del giorno.**

Con lo stesso avviso sarà fissata la **seconda convocazione**, che potrà avvenire anche nello stesso giorno, ma ad almeno un' ora di distanza dalla prima.

Le convocazioni verranno comunicate:

- ⇒ con posta ordinaria;
- ⇒ o con posta elettronica (e-mail);
- ⇒ o tramite fax;
- ⇒ oppure, ove possibile, con consegna personale a mano.

Inoltre:

- ⇒ tramite avviso inserito nelle "NEWS" che saranno tempestivamente riportate nella pagina INFO del nostro sito internet;
- ⇒ con affissione nella bacheca della sede.

Sono esclusi, per impossibilità di bilancio, avvisi di convocazione per **posta raccomandata**.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 16

L'Assemblea dei Soci è l'organo primario di autogoverno dell'Associazione e si riunisce in seduta **ordinaria** o **straordinaria** per deliberare:

- a) sulle linee programmatiche dell'attività organizzativa ed amministrativa dell'associazione;
- b) sulle modifiche del presente Statuto;
- c) sulla nomina dei Soci ad Honorem;
- d) sulla elezione e nomina del Presidente;

- e) sulle elezioni e nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; per scadenza dei mandati o per surrogazione dei componenti di tali organi elettivi;
- f) sull'approvazione del Conto Consuntivo relativo all'anno precedente;
- g) sull'approvazione del Conto Preventivo relativo all'anno in corso;
- h) sulle eventuali proposte formulate dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da almeno un quinto dei soci.

L'Assemblea Ordinaria Annuale dei soci deve riunirsi entro il primo trimestre di ogni anno.

L'Assemblea Straordinaria è convocata:

- dal Presidente quando egli ne ravvisi la necessità;
- dal Consiglio Direttivo quando esprime una delibera in tal senso;
- quando ne facciano richiesta almeno il 30% dei soci tesserati.

COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA e VOTAZIONI

ARTICOLO 17

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, allorché siano presenti o rappresentanti almeno la metà + 1 dei soci che risultano regolarmente tesserati al momento dell'apertura dei lavori. In seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti o rappresentati, comunque regolarmente tesserati.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ciascun socio può disporre del proprio voto ed eventualmente di un solo altro voto per delega.

Hanno diritto al voto solo i soci in regola con il tesseramento per l'anno in corso; salvo quanto previsto per i soci ad honorem (art.12). All'Assemblea Ordinaria Annuale (che si tiene in concomitanza con la "Festa del Tesseramento", entro i primi tre mesi dell'anno), in quanto trattasi dell'atto conclusivo dell'attività svolta nell'anno precedente, hanno diritto di partecipazione e di parola anche tutti i soci in regola con il tesseramento dell'anno già trascorso . Per quanto riguarda il diritto di voto (essendo riferito ad attività future), si ribadisce che esso può essere esercitato solo da quelli che hanno rinnovato l'iscrizione per l'anno in corso e dai nuovi soci già tesserati.

ARTICOLO 18

Viene nominato il Presidente dell'Assemblea che a sua volta nomina il Segretario dell'Assemblea, tali scelte avvengono fra i soci presenti. Il Segretario ha il compito di stilare e firmare il verbale della seduta, che sarà poi controfirmato anche da chi presiede l'assemblea. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolare costituzione dell'assemblea, da lettura dell'Ordine del Giorno ed assicura la trattazione di tutti i punti previsti, assegnando i tempi necessari a ciascun intervento. Cede quindi la parola al Presidente dell'Associazione ed agli altri relatori .

ARTICOLO 19

Nell'assemblea può essere previsto il voto per corrispondenza sui punti all'ordine del giorno. In tal caso, il conteggio delle presenze deve tener conto delle schede di votazione, ancora chiuse, pervenute all'atto della costituzione dell'assemblea.

Le modalità e i termini per il ricorso alla votazione per corrispondenza debbono essere previsti nel regolamento di cui all'art. 30.

ARTICOLO 20

Le deliberazioni dell'assemblea, salvo quanto previsto dagli art. 21 e 32 , sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le votazioni dovranno avvenire a scrutinio segreto:

- nei casi personali, ivi comprese le votazioni relative alla nomina degli organi elettivi;
- su proposta di chi presiede la riunione;
- su richiesta di un terzo dei presenti.

In caso di votazione a scrutinio segreto, la proposta che non avrà ottenuto il voto favorevole di metà + 1 dei votanti si intenderà respinta, fatte salve le elezioni per la nomina degli organi elettivi (art.21).

Alle elezioni per le cariche sociali può candidarsi anche il Socio Familiare (moglie o marito del Socio) che in caso di nomina diviene Socio Ordinario, al posto dell'altro coniuge che, di conseguenza, diverrà Socio Familiare.

Per l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri, non occorre alcuna maggioranza prestabilita. Risultano pertanto eletti coloro che, nella specifica votazione, abbiano riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità, la nomina spetta al socio iscritto da più tempo all'Associazione.

PRESIDENTE

ARTICOLO 21

Per l'elezione immediata del Presidente dell'Associazione da parte dell'Assemblea, occorre che il relativo candidato riporti il voto favorevole di due terzi dei soci votanti, escludendo dal computo gli astenuti. Se non si raggiunge la maggioranza, di cui al precedente comma, si fa luogo al ballottaggio fra i due nominativi che, nella precedente votazione, abbiano riportato il maggior numero di voti. Risulterà quindi eletto colui che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze.

- ⇒ Il Presidente per essere eletto deve risultare iscritto all'associazione da **almeno due anni effettivi**, dura in carica due anni e può essere rieletto;
- ⇒ Il Presidente ha la **rappresentanza legale** dell'associazione con facoltà di conferire, sentito il parere del Consiglio Direttivo, deleghe o procure;
- ⇒ Il Presidente convoca l'assemblea dei soci. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- ⇒ Il Presidente, tramite il Vice Presidente, che a lui riferisce, sovrintende l'attività delle Commissioni finalizzate e dei Gruppi di lavoro costituiti nei termini previsti al punto 5) dell'art. 23 e nell'art. 25;
- ⇒ Il Presidente, tramite il Segretario, che a lui riferisce, sovrintende all'attività economiche come previsto nei termini dell'art. 26;
- ⇒ In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente; in caso di impedimento anche di questi, le medesime funzioni, restano attribuite al membro del consiglio che può essere definito come Decano, per anzianità di carica e/o di età;
- ⇒ Il Presidente dell'Associazione, sentito il parere del Consiglio Direttivo, con proprio provvedimento può conferire a singoli Soci, per il periodo strettamente necessario, oppure per un anno, prorogabile a due, la qualifica di Coordinatore per un determinato argomento o per una particolare attività.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 22

Il Consiglio Direttivo è costituito, oltre che dal Presidente, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) Consiglieri, eletti dall'Assemblea come specificato dall'art. 20. Chi oltre i primi 6 eletti

ottiene voti, in base al numero delle preferenze ricevute, è incluso in una graduatoria da utilizzare, nel triennio successivo, per le eventuali sostituzioni.

I Soci, per essere eletti a membri del Consiglio Direttivo, devono essere iscritti all'Associazione da almeno **un anno effettivo** (365 giorni). Essi durano in carica **due anni** e possono essere riconfermati. Decadono dalla carica nel momento in cui vengono nominati i nuovi Consiglieri, ad eccezione del Segretario Amministrativo che resta in carica, senza diritto al voto nell'ambito del Consiglio, ancora per 10 giorni, dopo la nomina del suo sostituto, da parte del nuovo Consiglio Direttivo. Ciò per consentire di effettuare il necessario passaggio delle consegne, nonché dei relativi registri e dei libri contabili.

Decadono dalla carica coloro che, per qualsiasi motivo, perdono la qualifica di socio; nonché coloro i quali, senza giustificato motivo, non partecipano a tre successive riunioni del Consiglio e/o dell'Assemblea Ordinaria Annuale.

Coloro che vengono nominati nel Consiglio Direttivo in surrogazione di membri deceduti, dimissionari, eletti ad altre cariche o decaduti, restano in carica sino al compimento del mandato del loro predecessore; ciò, subordinatamente alla conferma da ottenersi nella successiva Assemblea, ai sensi del punto 8 del successivo articolo 23.

ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo provvede all'espletamento delle attività organizzative ed amministrative necessarie per il conseguimento dei fini dell'Associazione. Si adopera per conseguire la realizzazione delle volontà dell'Assemblea. Provvede alla presentazione dei consuntivi e dei preventivi annuali e formula le proposte da sottoporre all'assemblea.

Al Consiglio Direttivo, senza facoltà di delega, sono attribuite le deliberazioni:

- 1) Sull'ammissione dei nuovi soci;
- 2) Sulla designazione, tra i propri componenti, del Vice Presidente ;
- 3) Sulla designazione, tra i propri componenti, del Segretario Amministrativo il quale coopererà, con il Presidente per la gestione amministrativa;
- 4) Sulle proposte di modifica allo Statuto e sulla formulazione del Regolamento (art.30), nonché su eventuali modifiche ad esso;
- 5) Sulla costituzione di commissioni finalizzate e di gruppi di lavoro, determinandone la composizione, la durata, gli obiettivi ed i compiti;
- 6) Sull'attuazione delle linee programmatiche fissate dall'Assemblea;
- 7) Sulla eventuale designazione di soci quali: relatori, rappresentanti, conduttori, moderatori, osservatori o partecipanti a: raduni, riunioni, convegni, seminari; attività, interne o esterne all'associazione, alle quali il C.C.C. abbia deliberato di partecipare;
- 8) Sulla sostituzione, fino alla prima assemblea ordinaria dei soci, dei membri del direttivo decaduti per qualsiasi motivo;
- 9) Sul ricorso a consulenti esterni per eventuali attività amministrative, di progettazione o comunque specialistiche.

ARTICOLO 24

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente o il Vice Presidente lo ritengano necessario oppure ne facciano richiesta almeno quattro suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti .

Gli avvisi di convocazione, devono contenere, l'orario, il luogo di riunione ed anche l'ordine del giorno. Devono essere comunicati, salvo motivi di particolare urgenza, almeno sette giorni prima della riunione. La convocazione potrà essere effettuata anche con e-mail, direttamente a voce, per via telefonica o a mezzo fax.

Le riunioni sono valide allorché siano presenti la metà più uno dei componenti e sono presiedute dal Presidente o da chi può sostituirlo ai sensi del sesto comma dell'art. 21.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; quelle relative ai punti 2) e 3) del precedente articolo con il voto favorevole della metà più uno dei componenti in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I verbali di riunione, annotati in un apposito registro, sono firmati da chi presiede la riunione stessa e dal segretario, designato in apertura di seduta.

VICE PRESIDENTE

ARTICOLO 25

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

In caso di impedimento definitivo del Presidente, per qualsiasi motivo, rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'assemblea di soci fondatori e benemeriti per la elezione di tutte le cariche associative.

SEGRETARIO

ARTICOLO 26

Il segretario - pur operando sotto il controllo e la direzione del presidente, cui presta assistenza durante lo svolgimento dell'assemblea - **assume il ruolo di garante della corretta verbalizzazione dei lavori assembleari e delle deliberazioni assunte dall'assemblea.**

Pertanto, il **segretario addetto alla verbalizzazione assiste all'assemblea e registra i fatti** che si svolgono in sua presenza dando conto sinteticamente, se richiesto, anche delle dichiarazioni fatte dai soci. Nella redazione il presidente collabora con il segretario, nel senso che può dare anche istruzioni al segretario o richiedere espressamente la verbalizzazione di specifiche circostanze o dichiarazioni, fermo restando il diritto del segretario di attenersi soltanto ai fatti che egli constata di persona.

TESORIERE

ARTICOLO 26 comma 1°

Il Tesoriere cura tutte le funzioni contabili e amministrative dell'associazione, predispone i conti di previsione ed i consuntivi nonché le situazioni specifiche da sottoporre all'attenzione e/o all'approvazione dei competenti organi statutari. Compila e tiene aggiornati i libri contabili (anche se non sono previsti). Gestisce, sentito il parere del Presidente e/o del Consiglio Direttivo, i fondi sociali anche tramite c/c postale intestato all'Associazione.

Il Tesoriere verifica la copertura economica delle spese proposte in Assemblea e nel Consiglio Direttivo, confermando i singoli impegni di spesa prima che questi possano essere resi esecutivi; è tenuto a collaborare con il Presidente, di cui all'art. 21, per assicurare il corretto svolgimento dell'attività amministrativa e contabile. A termine del mandato o comunque quando cessa, per qualsiasi motivo, dall'incarico, trasferisce al nuovo incaricato tutti i registri contabili (anche se non sono previsti) e la relativa documentazione amministrativa.

COMUNICAZIONI AI SOCI

ARTICOLO 27

Le comunicazioni ai Soci possono avvenire:

- a) con cadenza circa quadrimestrale, per posta ordinaria o per posta elettronica (e-mail) o via fax o con consegna personale a mano (ove e quando possibile);
- b) in modo continuo, con frequenti aggiornamenti, tramite la pagina NEWS del nostro sito internet;
- c) in modo continuo, tramite affissione alla bacheca della sede.

I soci sono, comunque, tenuti ad informarsi direttamente circa le varie attività sociali.

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 28

Ai sensi del punto 4) dell'art.23, il Consiglio Direttivo provvede all'emanazione ed alle modifiche del Regolamento dell'Associazione.

ARTICOLO 29

Il regolamento dell'Associazione, deve necessariamente prevedere norme e modalità inerenti a:

- 1) Procedure di ammissione dei Soci ai sensi;
- 2) Istituzione, aggiornamento e divulgazione dell'Albo dei Soci di cui all'art.5;
- 3) Dichiarazione di decadenza dei soci ai sensi dell'art.6;
- 4) Determinazione dei rimborsi spese;
- 5) Ricorso alle votazioni per corrispondenza;
- 6) Dichiarazione di decadenza dei componenti degli Organi Elettivi;
- 7) Procedimenti disciplinari di cui all'art.6;
- 8) Circolazione delle informazioni, diffusione dei programmi e delle notizie via internet art.3;
- 9) Rapporti con altre Associazioni di Camperisti;
- 10) Modalità per le convocazioni;
- 11) Variazioni delle quote annuali di tesseramento, su proposta del Direttivo;
- 12) Quote di partecipazione ed altri introiti;
- 13) Aggiornamento del registro dei soci con l'inserimento degli indirizzi di posta elettronica di cui all'art. 5.

MODIFICHE DELLO STATUTO

ARTICOLO 30

Questo Statuto può essere modificato in seguito a motivate proposte presentate da:

- o Consiglio Direttivo;
- o 1/3 dei Soci regolarmente tesserati;
- o almeno 5 Soci Fondatori o ad Honorem;

Le proposte saranno elaborate dal Consiglio Direttivo e quindi sottoposte all'approvazione della Assemblea dei Soci, nella prima successiva riunione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 31

Lo scioglimento dell'associazione potrà aver luogo, oltre che per effetto o a seguito di disposizioni

di legge, su delibera dell'Assemblea dei Soci, alla quale partecipano i 4/5 degli aventi diritto, che riporti il voto favorevole di 2/3 dei presenti. Oppure, per mancanza assoluta di soci o per totale mancanza di candidati e quindi di eletti, negli Organi dell'Associazione.

La stessa Assemblea, a maggioranza assoluta dei votanti, non comprendendosi a tal fine gli astenuti, deciderà circa la destinazione degli eventuali beni e mezzi finanziari esistenti all'atto dello scioglimento, da devolvere con finalità di utilità sociale; eventualmente, designando la persona incaricata di dare pratica attuazione al provvedimento. Il Presidente ed il Direttivo restano comunque in carica fino al completamento delle azioni di scioglimento.

=====

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 06/10/2009

Il Presidente	Riccardo Verde	_____
Il V. Presidente	Valter MENICHELLI	_____
Il Segretario	Mauro Massimo GIULIANO	_____
Il Tesoriere	Luciano PEPE' SCIARRIA	_____
Il Consigliere	Maurizio CACCIAVILLANI	_____
Il Consigliere	Angelo DI CORI	_____
Il Consigliere	Roberto DI FELICE	_____
Il Consigliere	Mauro MASTRANGELI	_____
Il Consigliere	Massimiliano MATTURRO	_____